

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 33

Il Commissario Straordinario

- Vista la delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 469 del 21 settembre 2006, ratificata dal Consiglio Nazionale con delibera n. 1342 del 23 ottobre 2006, con la quale si è provveduto alla nomina del Commissario Straordinario della FIGC, attribuendo al medesimo i poteri del Presidente, del Comitato di Gestione e del Consiglio Federale, affinché provveda, tra l'altro, alla predisposizione di eventuali nuove norme statutarie e regolamentari;
- tenuto conto della necessità di codificare i principi che hanno ispirato la già intervenuta riforma dei regolamenti dell'A.I.A., adottando i principi informatori previsti dall'art. 29, comma 3, dello Statuto F.I.G.C.;
- preso atto del visto di conformità concesso al vigente regolamento dell'A.I.A. con C.U. n. 20 del 31.10.2006;
- visto l'art. 29 dello Statuto Federale che prevede i contenuti e le modalità dell'attività degli Ufficiali di Gara, nonché, i compiti dell'A.I.A., così come disciplinati nei propri regolamenti;

d e l i b e r a

di pubblicare i principi informatori ai quali i Regolamenti dell'A.I.A. devono conformarsi nel rispetto dello Statuto FIGC, degli indirizzi del CONI e della normativa vigente, come da allegato sub a)

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 NOVEMBRE 2006

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Luca Pancalli

All. sub a)

PRINCIPI INFORMATORI DEI REGOLAMENTI DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI

Premessa

Ai sensi dell'articolo 29 comma 3 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio ("FIGC"), i principi informativi enunciati negli articoli seguenti devono trovare applicazione nei regolamenti dell'Associazione Italiana Arbitri ("AIA").

Art. 1 Principi generali

1. I regolamenti dell'AIA devono prevedere:

- a) il rispetto dello statuto, dei regolamenti, dei principi informativi e degli indirizzi del CONI e della FIGC;
- b) la sottoposizione alle direttive e al controllo gestionale della FIGC;
- c) l'autonomia nelle nomine tecniche rispetto alla FIGC e alle Leghe;
- d) la elezione democratica ed a scrutinio segreto dei presidenti nazionali, regionali e sezionali;
- e) la elezione, separata da quella del presidente, della maggioranza dei componenti degli organi associativi nazionali di tipo collegiale;
- f) la espressione di un unico voto di preferenza per ogni tipo di elezione in organi associativi collegiali;
- g) forme di tutela delle minoranze nelle elezioni ad organi collegiali;
- h) forme di collegamento con gli organi arbitrali della FIFA e dell'UEFA;
- i) la incompatibilità tra cariche associative e cariche negli organi tecnici;
- j) la competenza di organi associativi collegiali in tutte le nomine di organi tecnici;
- k) che nelle assemblee elettive i candidati ad una carica non possano svolgere funzioni di presidenza dell'assemblea, di verifica dei poteri o di scrutinio dei voti;
- l) che, di norma, gli organi collegiali si riuniscano validamente con la maggioranza semplice dei componenti e deliberino a maggioranza dei presenti, con voto presidenziale prevalente nei casi di parità dei voti espressi;
- m) la durata di quattro anni per tutte le cariche elettive, e comunque la cessazione dalla carica con il termine del quadriennio olimpico;
- n) la durata di un anno per tutte le nomine negli organi tecnici, e comunque la cessazione dalla carica con il termine della stagione sportiva;
- o) forme di collaborazione con il Settore tecnico della FIGC;
- p) norme volte ad assicurare la presenza di delegati dell'AIA nelle assemblee della FIGC;
- q) norme tecniche volte a favorire lo sviluppo tecnico dei giovani arbitri ed il ricambio generazionale;

- r) che gli associati all'AIA siano soggetti alla potestà disciplinare degli organi della FIGC, fatta salva la eventuale potestà disciplinare dell'AIA per le questioni di stretta natura associativa;
- s) l'incompatibilità con una carica AIA di chiunque abbia come fonte di reddito un'attività imprenditoriale, commerciale o professionale collegata all'AIA o alla FIGC.
- t) Il divieto per gli arbitri di intrattenere rapporti di natura imprenditoriale, commerciale, professionale o di lavoro con società calcistiche affiliate alla FIGC.

Art. 2 Potestà regolamentare

I regolamenti dell'AIA devono prevedere la preventiva approvazione espressa da parte della FIGC per la loro efficacia.

Art. 3 Potestà disciplinare

1. Gli associati all'AIA devono essere assoggettati alla potestà disciplinare degli organi della FIGC.
2. In parziale deroga al comma precedente, l'AIA ha facoltà di istituire organi di disciplina interni per le sole questioni di stretta natura associativa e non riguardanti in alcun modo società o altri tesserati della FIGC.
3. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che gli organi di disciplina eventualmente istituiti dall'AIA cooperino lealmente con gli organi di giustizia della FIGC e accettino l'insindacabile decisione degli organi di giustizia della FIGC di avocare procedimenti disciplinari eventualmente instaurati in ambito AIA.

Art. 4 Presidente Nazionale e Comitato Nazionale

1. I regolamenti dell'AIA devono disciplinare le modalità di elezione del Presidente dell'AIA su base democratica e secondo il principio maggioritario, a scrutinio segreto e con votazione dedicata.
2. I requisiti per l'elezione del Presidente dell'AIA devono favorire il confronto democratico, agevolando la presentazione delle candidature.
3. I regolamenti dell'AIA devono prevedere la presenza di un Vice Presidente vicario che assuma le funzioni presidenziali in caso di dimissioni, decadenza o impedimento del Presidente.
4. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che in caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente, sia convocata entro 90 giorni una nuova assemblea generale elettiva, fatto salvo l'eventuale commissariamento da parte della FIGC.
5. I regolamenti dell'AIA disciplinano la composizione del Comitato Nazionale, il quale resta in carica fino al termine del quadriennio olimpico, fatte salve le cause di anticipato scioglimento, decadenza o revoca.
6. I regolamenti dell'AIA possono prevedere che non più di due associati vengano eletti automaticamente nel Comitato Nazionale insieme al Presidente dell'AIA mediante l'indicazione dei loro nominativi all'atto della presentazione della candidatura alla carica di Presidente.
7. I regolamenti dell'AIA devono prevedere l'elezione diretta a scrutinio segreto di almeno sei componenti del Comitato Nazionale, con l'espressione di una sola preferenza da parte degli aventi diritto al voto.
8. I regolamenti dell'AIA devono assicurare nel Comitato Nazionale un'adeguata rappresentanza di componenti provenienti da diverse parti del territorio nazionale.

9. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che gli eventuali membri italiani degli organismi arbitrali della UEFA e FIFA, per tutta la durata del loro mandato in seno a tali organismi, siano componenti a pieno titolo del Comitato Nazionale.

10. I regolamenti dell'AIA possono prevedere che i responsabili degli Organi Tecnici Nazionali entrino a far parte del Comitato Nazionale, con diritto di voto limitato alle materie tecniche.

11. Il Comitato Nazionale, fatta salva la previsione di specifici *quorum* costitutivi o deliberativi, deve riunirsi validamente con la maggioranza semplice dei suoi componenti e deliberare a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti espressi, deve prevalere quello del Presidente.

Art. 5 Consiglio Centrale e Consulta Regionale

1. Il Consiglio Centrale deve essere composto dai componenti elettivi e di diritto del Comitato Nazionale e dai Presidenti dei Comitati Regionali.
2. I regolamenti dell'AIA devono attribuire la competenza a nominare gli Organi Tecnici Regionali e gli Organi Tecnici Provinciali al Consiglio Centrale.
3. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che i Presidenti Sezionali e i Presidenti dei Comitati Regionali facciano parte della Consulta Regionale.
4. I regolamenti dell'AIA devono attribuire la competenza a nominare gli Organi Tecnici Sezionali alla Consulta Regionale.

Art. 6 Presidente Regionale e Comitato Regionale

1. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che il Presidente del Comitato Regionale venga eletto democraticamente su base regionale, a scrutinio segreto.
2. Le regole che disciplinano l'elezione del Presidente del Comitato Regionale devono favorire la presentazione di un largo numero di candidature e non possono prevedere che la presentazione della candidatura sia subordinata alla sua previa approvazione o sottoscrizione da parte di altri associati.
3. Il Vice Presidente, i componenti e i referenti regionali – il cui numero deve essere fissato dal Comitato Nazionale – non possono essere nominati direttamente dal Presidente del Comitato Regionale.
4. Il Comitato Regionale deve durare in carica quattro anni, di norma corrispondenti al quadriennio olimpico, fatte salve le cause di anticipato scioglimento, decadenza o revoca previste dai regolamenti dell'AIA.
5. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che la carica di Presidente Regionale sia incompatibile con quella di organo tecnico regionale.
6. I regolamenti dell'AIA possono prevedere che i responsabili degli Organi Tecnici Regionali e Provinciali entrino a far parte del Comitato Regionale di competenza, con diritto di voto limitato alle materie tecniche.

Art. 7 Sezioni

1. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che gli iscritti a ciascuna Sezione AIA eleggano democraticamente ed a scrutinio segreto il proprio Presidente Sezionale, il quale deve durare in carica quattro anni, di norma corrispondenti al quadriennio olimpico, fatte salve le cause di anticipato scioglimento, decadenza o revoca.

2. Le regole che disciplinano l'elezione del Presidente Sezionale devono favorire la presentazione di un largo numero di candidature e non possono prevedere che la presentazione della candidatura sia subordinata alla sua previa approvazione o sottoscrizione da parte di altri associati.
3. I regolamenti dell'AIA devono prevedere norme volte a garantire la presenza nel Consiglio Direttivo Sezionale di esponenti della minoranza espressa dalle elezioni alla presidenza sezionale.
4. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che la carica di Presidente Sezionale sia incompatibile con quella di organo tecnico sezionale.
5. I regolamenti dell'AIA possono prevedere che i responsabili degli Organi Tecnici Sezionali entrino a far parte del Consiglio Direttivo Sezionale di competenza, con diritto di voto limitato alle materie tecniche.

Art. 8 Organi tecnici

1. I regolamenti dell'AIA devono prevedere la separazione della funzione tecnica da quella associativa, anche mediante il divieto, per i responsabili ed i componenti degli organi tecnici, di svolgere altra attività tecnica ed associativa per tutta la durata del loro incarico.
2. Gli organi tecnici nazionali devono essere composti da un responsabile e da un numero di componenti fissato dal Comitato Nazionale.
3. I regolamenti dell'AIA devono prevedere la presenza negli organi tecnici nazionali di un allenatore che presenti alti requisiti di indipendenza ed esperienza, e che non sia in conflitto di interessi, con funzioni di ausilio tecnico ed esclusione di ogni competenza in materia di designazioni. Tale nomina non può essere attribuita in via esclusiva ad organi dell'AIA.
4. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che la nomina del responsabile e dei componenti della CAN e della CAN-C sia di competenza del Comitato Nazionale.
5. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che la nomina degli organi tecnici regionali e provinciali sia di competenza del Consiglio Centrale.
6. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che la nomina degli organi tecnici sezionali sia di competenza della Consulta Regionale.
3. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che, per le competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, gli organi tecnici competenti provvedano alle designazioni arbitrali tenendo conto di criteri di economicità e di prossimità territoriale.

Art. 9 Garanzie etiche e procedure

1. I regolamenti dell'AIA devono prevedere apposite norme e procedure volte ad assicurare che le funzioni arbitrali siano svolte con lealtà e probità ed in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio.
2. I regolamenti dell'AIA devono prevedere l'istituzione ed il funzionamento di un Comitato dei Garanti, preposto alla garanzia della struttura associativa ed alla prevenzione e segnalazione di comportamenti, procedure e norme interne che possano costituire ostacolo alla indipendenza, efficienza e moralità del settore arbitrale.
3. I componenti il Comitato dei Garanti devono essere persone di alto profilo etico e professionale e devono essere nominati, in maggioranza, da persone autorevoli che rivestano cariche dell'ordinamento sportivo esterne all'AIA.
4. L'AIA deve predisporre e sottoporre all'approvazione della FIGC un codice etico.

5. I regolamenti dell'AIA devono prevedere l'obbligo per gli arbitri di sottoscrivere per accettazione il codice etico.

Art. 10 Settore Tecnico Arbitrale

Tra le funzioni attribuite al Settore Tecnico Arbitrale deve essere inclusa quella di indire e tenere riunioni periodiche con rappresentanti delle Leghe e delle componenti tecniche federali al fine di esaminare questioni riguardanti l'attività e le prestazioni degli arbitri.